
L'APPRENDIMENTO SOCIO-EMOTIVO DEI NATIVI DIGITALI TRA *SOCIAL MEDIA* E CYBERBULLISMO

**Fondamenti teorico-pratici per la costruzione di
un *curriculum* in verticale attorno alle nuove
competenze chiave di cittadinanza del 2018**

**L'APPRENDIMENTO SOCIO-EMOTIVO DEI
NATIVI DIGITALI TRA *SOCIAL MEDIA* E
CYBERBULLISMO**

Liceo Darwin 05.10.2020

“Il cyberbullismo: modalità e sanzionabilità”



Avv. Barbara Inghilleri

CAPACITA' GIURIDICA → l'attitudine alla titolarità di diritti e doveri; si acquista con la nascita

CAPACITÀ DI AGIRE → l'attitudine a compiere atti giuridici mediante i quali acquistare diritti o assumere doveri; si acquista al compimento della maggiore età

CAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE


intendere, ovvero comprendere la realtà in cui si vive, il significato e gli effetti della propria condotta, rendersi conto del valore o disvalore sociale del proprio comportamento



volere, ovvero la capacità del singolo di gestire sè stesso, autodeterminarsi, di scegliere come comportarsi in una data situazione che gli si presenta

I PROTAGONISTI

BULLO/CYBERBULLO



(maschio o femmina) agente le condotte illecite nei confronti della vittima il soggetto

è un soggetto "**dominante**" dal carattere apparentemente forte, sicuro di sé ma anche impulsivo, con scarso autocontrollo

ha **difficoltà a rispettare le regole imposte dalla società e dall'ordinamento giuridico** e **non si cura delle conseguenze delle sue azioni**

non riconosce l'autorità dell'adulto sia questi il genitore, un docente, un allenatore, ancor meno riconosce quella dei Pubblici Ufficiali, come gli Organi di Polizia

non è intimorito dalle possibili sanzioni dell'autorità giudiziaria


utilizza spesso **la violenza, sia verbale sia fisica sia psicologica**, come strumento per ottenere vantaggi e benefici e per tiranneggiare ed **arrecare danno alla vittima**

indirizza le sue azioni aggressive sia **contro i suoi coetanei**, sia **maschi** che **femmine**, sia **contro gli adulti**

non riesce a rapportarsi positivamente con i suoi pari, non è empatico, non tollera essere contraddetto

vive spesso situazioni di **disagio interiore** non necessariamente dovuto a problematiche familiari evidenti, piuttosto per una **fragile o assente genitorialità** (genitori troppo inflessibili o al contrario eccessivamente permissivi), in altri casi vive in **contesti sociali difficili** o spesso ha un **trascorso di violenze e abusi subiti** (è stato bullizzato a sua volta)

VITTIMA → è il soggetto che subisce le condotte illecite del bullo



PASSIVA, subisce inerte le prepotenze del bullo perchè è un soggetto **debole**, caratterialmente timido, introverso. Può essere **fisicamente fragile** o con **tratti somatici particolari** o può appartenere ad una **razza o religione diversi**.

La vittima è anche spesso **ansiosa** ed **insicura** e tende ad **isolarsi socialmente**

PROVOCATRICE, spesso è un soggetto **iperattivo** che si mette **eccessivamente in mostra**, arrecando disturbo e **fastidio al gruppo** che per reazione tende ad emarginarlo

SPETTATORI  soggetti che assistono agli atti di prepotenza perpetrati nei confronti della vittima, **senza essere coinvolti direttamente** nelle azioni illecite. Sono:

- **GREGARI, si aggregano** al bullo/cyberbullo, lo **sostengono** pur **non partecipando attivamente** alle condotte illecite poste in atto nei confronti della vittima. Sono generalmente soggetti con scarsa autostima che sperano così di ottenere una certa popolarità
- **OSSERVATORI INDIFFERENTI**, assistono come **spettatori** ma per paura di essere coinvolti, o diventare a loro volta vittime del bullo/cyberbullo o per totale indifferenza **non reagiscono e non denunciano**

COME AGISCONO I BULLI/CYBERBULLI?

INTENZIONALITA' e **INTIMIDAZIONE**: gli atti o le minacce hanno lo scopo di intimorire la vittima per acquisire vantaggi. Le molestie e le aggressioni sono poste in essere al fine di danneggiare la vittima senza curarsi della sua incolumità fisica e/o mentale, senza alcuna immedesimazione nella sua persona.

PREVARICAZIONE: “bullismo” deriva dall’inglese “BULLYING” che significa essere prepotenti, abusare del proprio potere (forza fisica o posizione sociale) per trarne un illecito guadagno.

Può trattarsi di una forma di bullismo o cyberbullismo:

DIRETTO: espresso con attacchi espliciti, aggressivi sia di tipo **FISICO** (ad es. furto di oggetti, calci, percosse) sia di tipo **VERBALE** (ad es. estorsione di denaro, minaccia, molestia)

INDIRETTO: provocano un danno alla vittima nei suoi rapporti con le altre persone (ad es. con l’esclusione dal gruppo, la calunnia sul conto della vittima, l’isolamento)

PLANIFICAZIONE: la vittima è individuata tra i soggetti più deboli caratterialmente, più fragili, anche tra i soggetti che possono vivere particolari situazioni di disagio perché stranieri o perché fisicamente particolari rispetto ai canoni di bellezza imposti dalla nostra società; normalmente l'aggressione avviene in momenti in cui può non esserci la supervisione di un adulto.

REITERAZIONE NEL TEMPO: le condotte attive ed/od omissive si ripetono per settimane, per mesi o anche anni. Per tale caratteristica, alcuni studiosi del fenomeno lo considerano una forma di “**mobbing in età evolutiva**”.

SQUILIBRIO DI POTERE:

- nel **BULLISMO** vi è un rapporto **non alla pari** tra il bullo e la vittima in relazione **all'aspetto fisico** e/o a quello della **personalità**
- nel **CYBERBULLISMO** non è previsto necessariamente un **rapporto asimmetrico** tra il soggetto agente e la vittima: nel web rileva esclusivamente la **"capacità" di manifestare** la prepotenza, l'aggressività, perpetrare la condotta illecita nel tempo contro la propria vittima

ANONIMATO: caratteristica del **CYBERBULLISMO** per cui il cyberbullo si cela dietro ad un nickname che gli permette di nascondere la sua vera identità

PLATEA DI SPETTATORI ILLIMITATI: caratteristica del **CYBERBULLISMO** è poter contare su un *pubblico potenzialmente vastissimo* cui indirizzare i contenuti dei comportamenti illeciti.

La diffusione in rete non può essere monitorata e la permanenza *on line* del materiale diffuso è potenzialmente infinita

In relazione alle **MODALITÀ** con cui il **CYBERBULLISMO** si esplica si distinguono una serie di fenomeni:

SEXTING, diffusione *on line* di messaggi e materiale (foto e video) avente contenuti a sfondo sessuale. Il termine *sexting* deriva dall'unione delle parole *sex* e *texting*, cioè condivisione di immagini e video di sesso, solitamente realizzati con i telefoni cellulari e diffusi tramite apposite applicazioni.

➡ Dato sconcertante, la **superficialità** con cui molti adolescenti ritengono non ci sia nulla di male nel postare un *selfie* erotico.

➡ Conseguenza da non sottovalutare, il rischio di incoraggiare il cosiddetto "**GROOMING**" ovvero l'adescamento di minori o il "**REVENGE PORN**", letteralmente "vendetta pornografica", che consiste nella pubblicazione o minaccia di pubblicazione di fotografie o video che mostrano individui impegnati in attività sessuali, o ritratte in pose sessualmente esplicite, senza che sia stato rilasciato alcun consenso dalla vittima interessata.

FLAMING, l'invio di messaggi *on line* violenti e volgari con l'intento di provocare scontri verbali all'interno della rete tra due o più soggetti che si vogliono sfidare. Spesso sono presenti nelle conversazioni che avvengono nelle **chat o nei videogiochi interattivi** su internet, dove le vittime sono principianti che si avvicinano al gioco e vengono minacciati e insultati dai giocatori più bravi.



Un esempio di gioco interattivo molto diffuso tra i ragazzi, ma anche tra gli adulti, in cui si sono riscontrati spesso episodi di Flaming è **Fortnite** (vietato ai minori di anni 12): attraverso i cosiddetti "*troll*", litigi, vengono create intenzionalmente delle dispute di gruppo contro un solo soggetto che viene ripetutamente bersagliato da uno o più cyberbulli con post volgari e minacciosi. Una delle conseguenze è l' **EXCLUSION**, ovvero "bannare", escludere la vittima dal gruppo di amici, da una *chat* o dal gioco interattivo.


CYBERSTALKING, la vittima viene ripetutamente perseguitata, molestata, minacciata dal cyberstalker attraverso parole, comportamenti o azioni persistenti e ripetute che possono generare sconforto psichico ed emotivo nella vittima prescelta (detto **HARASSEMENT**), sino a commettere aggressioni molto più violente, anche di tipo fisico.

DENIGRATION, consiste nel pubblicare in rete commenti calunniosi, diffamanti, denigratori della vittima, divulgando anche immagini, fotografie o video, allo scopo di danneggiarne la reputazione. Può collegarsi al fenomeno dell'**HATE SPEECH** "incitamento all'odio" attraverso parole e discorsi che hanno come unico scopo quello di esprimere odio e intolleranza verso una persona o anche verso un gruppo in ordine alla razza, etnia, religione, orientamento sessuale.

TRICKY OUTING, letteralmente "scampagnata difficile", quando il cyberbullo inganna la vittima registrando le sue confidenze e, una volta ottenute le informazioni private e intime e soprattutto la sua fiducia, le diffonde su internet.

HAPPY SLAPPING, letteralmente "schiaffeggiamento felice", consiste nel divulgare su internet la registrazione, all'insaputa della vittima, di un video che la ritrae mentre subisce diverse forme di violenze, sia psichiche che fisiche con l'unico intento di umiliarla.

IMPUTABILITA'



è la condizione necessaria perché una persona possa essere chiamata a rispondere penalmente di un fatto commesso

L'art. 42 c.p. “ Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità oggettiva”:

“Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge ...”.

L'art. 85 c.p. “Capacità di intendere e di volere”: *“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, nel momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. E’ imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere”.*

Entrambi i requisiti devono essere presenti nel soggetto perchè sia imputabile: se ne manca uno siamo di fronte ad un soggetto non-imputabile.

L'art. 11 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo sul "Giusto processo"

1) *Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.*

2) *Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.”*

IMPUTABILITA'

Maggiorenni

Sono pienamente imputabili i soggetti che hanno compiuto i 18 ANNI **al momento della commissione del fatto**

Minorenni



Infraquattordicenni

SOTTO I 14 ANNI

Non sono mai imputabili

Ultraquattordicenni

SOPRA I 14 ANNI MA SOTTO I 18 ANNI

Obbligo accertamento imputabilità

INFRAQUATTORDICENNI

Art. 97 c.p. “**Minore degli anni quattordici**”: “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni”.

Vige un principio di **presunzione legale assoluta** di **incapacità d'intendere e di volere** pertanto, in ogni stato e grado del procedimento il Giudice, quando accerta che l'imputato non ha compiuto i 14 anni, pronuncia, anche d'ufficio, **sentenza di non luogo a procedere** (art. 26 d.p.r. n. 448/1988) ma, dove **socialmente pericoloso**, può essere sottoposto non a pena ma soltanto alla misura di sicurezza (ex riformatorio giudiziario) e della libertà vigilata.

ULTRAQUATTORDICENNE

Art. 98 c.p. “Minore degli anni diciotto”: *“È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d’intendere e di volere; ma la pena è diminuita. ...”*


Vige un principio di **presunzione relativa di imputabilità**, per cui non sono “presuntivamente” considerati né capaci né incapaci. Il **Tribunale per i Minorenni** deve, di volta in volta, **obbligatoriamente accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità**, acquisendo elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore (art. 9 d.p.r. n. 448/1988).

CONSEGUENZE DELL'ACCERTAMENTO DELL'IMPUTABILITÀ:

POSITIVO: si riscontra che il minore è **imputabile** quindi potrà essere trattato come un adulto e sottoposto a pena (che sarà comunque diminuita fino a un terzo) o, se socialmente pericoloso, sottoposto anche alla misura di sicurezza

NEGATIVO: si accerta che il minore **non è imputabile**, quindi sarà trattato come un minore di anni 14 e sottoposto solo alla misura di sicurezza, se socialmente pericoloso.

L'imputabilità, pertanto, funziona come **criterio per differenziare la sanzione criminale.**



Grazie